

Al contempo – come sopra osservato – la consistenza del credito di █████ s.p.a. non è tale da compromettere la fattibilità del piano.

**5.5.** La condanna alla rifusione delle spese processuali del giudizio di omologazione è comunque da riformare, poiché, diversamente da quanto statuito dal Tribunale di Treviso, l'opposizione di Sace s.p.a. all'omologazione era ammissibile, avendo interesse all'accertamento della natura privilegiata del proprio credito, che il giudice avrebbe dovuto compiere incidentalmente, al fine del controllo della corretta formazione delle classi e della collocazione della società tra i creditori privilegiati.

Quindi, il reclamo di █████ s.p.a. può essere accolto limitatamente alla pronuncia sulle spese processuali e all'ingiusta condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c., che dev'essere annullata.

Le spese vengono nuovamente regolate con una pronuncia di compensazione integrale, poiché – come s'è detto – la società ricorrente ha errato nel negare la natura privilegiata del credito di █████ s.p.a. e nell'inserirla nella classe dei creditori chirografari finanziari, per quanto poi il riconoscimento del privilegio non avrebbe avuto influenza sull'esito della votazione e non avrebbe inciso sulla fattibilità giuridica del piano.

**6.** Ha proposto reclamo avverso il decreto di omologa del Tribunale di Treviso anche █████ s.p.a., dolendosi che il proprio credito di Euro 21.376.094,25,

portato da decreto ingiuntivo divenuto definitivo, sia stato considerato di natura chirografaria, anziché prededucibile.

Inoltre, [redacted] s.p.a. afferma di essere creditrice in via privilegiata dell'importo di Euro 83.836,00 "in qualità di cessionaria delle fatture emesse da Trasporti TRE C SC" ed in via chirografaria dell'importo di Euro 157.384,43 "in qualità di cessionaria delle fatture emesse da [redacted] S.r.l." ed ancora del credito di Euro 316.902,69 "in qualità di cessionaria delle fatture emesse da [redacted] Giuseppe".

Dell'operazione di *factoring* già s'è detto sopra al punto 1.3.

[redacted] s.p.a. perfezionava con [redacted] s.p.a., in data 20 ottobre 2016, un contratto di cessione di crediti nei confronti dei clienti del pastificio. La cessione non era notificata ai debitori ceduti e, in forza di apposita clausola del contratto di factoring, [redacted] s.p.a. assumeva il mandato d'incassare i crediti per conto della cessionaria, impegnandosi a trasferire a [redacted] s.p.a. le somme di denaro riscosse.

Nel corso del 2017, [redacted] s.p.a. apprendeva che la cedente aveva incassato dai propri clienti una parte molto significativa dei crediti senza provvedere a trasferire gli incassi alla mandante.

In data 25 ottobre 2017, [redacted] s.p.a. esigeva l'immediata corresponsione dell'importo complessivo di Euro 21.376.094,25 ed il 5 febbraio 2018 depositava dinanzi al Tribunale di Milano ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecutività per la somma complessiva di Euro 21.376.094,25, oltre interessi convenzionali (Euribor a 3 mesi maggiorato di 1,75 punti). Il Tribunale di

Milano accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo 3 aprile 2018 n. 7080 (r.g.n. 5135/2018), il quale non veniva opposto.

Nella procedura di concordato preventivo [REDACTED] s.p.a. richiedeva che fosse riconosciuta la prededuzione sul credito di Euro 21.376.094,25 "in base alle norme di legge sul mandato" e che "gli importi incassati da PZ per i credit ceduti a [REDACTED] costituiscono dunque patrimonio separato sul quale non è ammissibile che i creditori del mandatario possano rivalersi, neanche in sede concorsuale, e pertanto esso dovrà essere sottratto in via preventiva alla formazione dell'attivo concorsuale e destinato interamente al soddisfacimento di [REDACTED]". Inoltre, [REDACTED] comunicava, in data 27 febbraio 2019, di essere creditrice privilegiata dell'ulteriore importo di Euro 83.836,00 in qualità di cessionaria delle fatture emesse da Trasporti TRE C-SC; e creditrice chirografaria dell'importo di Euro 157.384,43, in qualità di cessionaria delle fatture emesse da Pionto Spedizioni S.r.l.; ed ancora di Euro 316.902,69, in qualità di cessionaria delle fatture emesse da [REDACTED].

[REDACTED] Pasta Zara s.p.a., nella proposta di piano concordatario in continuità aziendale, qualificava il credito di [REDACTED] s.p.a. come chirografario, prevedendo la sua soddisfazione nella misura del 33% entro il termine di 12 mesi dall'omologa.

Pende davanti al Tribunale di Milano una causa civile, promossa da [REDACTED] s.p.a., avente ad oggetto la natura prededucibili, privilegiata o chirografaria del diritto di credito di Euro 21.376.094,25.

La reclamante lamenta che il Tribunale di Treviso abbia omologato il concordato, escludendo la prededucibilità del credito di [redacted] e non considerando le conseguenze che deriverebbero sulla fattibilità del piano dall'eventuale esito favorevole alla creditrice del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Milano.

Afferma [redacted] s.p.a. che la società ha correttamente collocato il credito di [redacted], così come quelli degli altri istituti di *factoring*, nella Classe 4 – Creditori Chirografari Finanziari, per cui si prevede il rimborso in misura percentuale (pari al 33%) entro 12 mesi dall'omologa del concordato preventivo; nessuna allegazione è stata compiuta circa la concreta incidenza delle contestazioni avversarie sul vaglio di fattibilità (che può essere esclusa a fronte del rilievo di circostanze manifestamente tali da escludere la perseguibilità del risultato atteso dalla procedura concordataria); non è configurabile un astratto obbligo della società di predisporre accantonamenti – tenuto conto del doveroso bilanciamento tra le esigenze di risanamento, la peculiare struttura del piano in esame e gli interessi dei terzi creditori e controparti contrattuali di [redacted] – né controparte ha dedotto in concreto elementi su cui tale accantonamento dovrebbe basarsi.

Il Tribunale ha affermato che *“1) il credito di [redacted] è portato da un decreto ingiuntivo definitivo che fa stato tra le parti e riguarda un credito pacificamente chirografario (trattasi di ingiunzione di pagamento fondata sui contratti intercorsi tra le parti), e comunque non prededucibile, posto che nessuna prededuzione spetta con riferimento a un credito definitivamente accertato a fronte di un inadempimento contrattuale. Il giudicato formatosi non attesta che [redacted] ha*

diritto alla restituzione di crediti di sua proprietà, ma che **Pasta Zara** è debitrice di una determinata somma di denaro (pari al credito vantato in questa sede) perché così prevedono i rapporti contrattuali esistenti; 2) nella l.fall. non vi è spazio per crediti prededucibili diversi da quelli indicati dalla legge medesima (crediti sorti successivamente al deposito della domanda, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, crediti per finanziamenti nei limiti stabiliti dalle norme fallimentari in materia); 3) **SACE FIO** ritiene in sostanza di poter esercitare un'azione di rivendica, fondata sull'art. 1707 c.c., sulle somme incassate dalla mandataria. Tale prospettazione potrebbe avere un qualche fondamento con riferimento a cose o crediti acquistati dal mandatario, non certo con riferimento al denaro incassato, considerata l'impossibilità di separarlo dal restante patrimonio del mandatario stesso (cfr. Cass. 13660/1999 e successive conformi)".

6.1. Con un primo motivo di reclamo, **SACE FIO** s.p.a. sostiene che il Tribunale di Treviso ha errato nell'individuare "il titolo posto alla base del decreto ingiuntivo non opposto da **Pasta Zara**", affermando "che il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione da parte di **PASTA ZARA** al decreto ingiuntivo di **SACE FIO** avrebbe determinato l'accertamento definitivo in favore di quest'ultima di un credito da inadempimento contrattuale e non di un credito restitutorio fondato sul rapporto di mandato".

Il motivo è inammissibile, poiché fraintende palesemente la motivazione del decreto impugnato.

L'omesso trasferimento del denaro riscosso in forza del mandato costituisce un inadempimento contrattuale, per l'appunto l'inadempimento dell'obbligazione nascente dal contratto di mandato. Pertanto, "credito restitutorio fondato sul rapporto di mandato" ed "inadempimento contrattuale" non sono in contraddizione tra loro, come parrebbe sostenere la reclamante. Nel momento in cui non ha restituito il denaro incassato per conto della cessionaria dei crediti, [redacted] s.p.a. si è resa inadempiente. Non è quindi in discussione e mai è stato posto in dubbio dal Tribunale di Treviso che il diritto di [redacted] s.p.a. scaturisse dal contratto di mandato.

Il Tribunale non ha poi preso in alcuna considerazione l'ipotesi che la cessione dei crediti si sia risolta e che [redacted] s.p.a., in conseguenza del mancato incasso dei crediti (incasso che invece vi è stato, essendo rimasta inadempita esclusivamente l'obbligazione di trasferimento del denaro alla società di factoring), possa averli riacquistati da [redacted] in forza della clausola 10 del contratto di cessione.

In definitiva, non corrisponde al vero che il Tribunale di Treviso, sulla scorta delle eccezioni di [redacted] abbia affermato che il decreto ingiuntivo passato in giudicato *"è stato emesso sulla base di un preteso inconfigurabile accordo traslativo di riacquisto dei crediti ceduti e per il pagamento del relativo corrispettivo"* e neppure che abbia negato che *"il titolo negoziale sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo passato in giudicato è il contratto di mandato all'incasso"*.

6.2. Con il secondo ed il terzo motivo di reclamo, che sono tra loro strettamente connessi, [redacted] s.p.a. afferma che il Tribunale di Treviso abbia errato a negare la prededucibilità del credito, che invece discenderebbe dal disposto degli artt. 103, 2° co., l.fall. e 1706-1707 c.c.

Il Tribunale ha escluso che il denaro sia cosa mobile rivendicabile da Sace Ftc s.p.a. ai sensi dell'art. 1706 c.c. In ragione della sua natura fungibile, quanto riscosso si confonderebbe con il denaro di [redacted] s.p.a., con la conseguenza che può esclusivamente sorgere un debito restitutorio, che la mandante ha fatto valere richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo.

La reclamante critica tale conclusione, affermando che il denaro, alla stregua di qualunque altro bene mobile, potrebbe essere rivendicato.

La Corte rileva che [redacted] s.p.a. non ha esercitato un'azione di rivendica, ma ha fatto valere un diritto di credito, sicché non trovano applicazione gli articoli invocati dalla reclamante. Si tratta, con tutta evidenza, di due pretese ben distinte, che non possono tra loro confondersi. Quindi, non è dall'asserita rivendicabilità del denaro che può discendere la prededucibilità del credito. Ed invero delle due l'una: o sussiste un credito pecuniario, quale quello portato dal decreto ingiuntivo non opposto (decreto che ha ingiunto il pagamento e non la consegna del denaro in quanto cosa mobile), quindi un diritto relativo; oppure il diritto ha natura reale (diritto di proprietà sul denaro) e può essere oggetto di rivendicazione.

L'indebita appropriazione - pur non trascurabile, per le ragioni già indicate - non muta i termini della questione suddetta, ossia non è idonea a qualificare il credito in termini di prededucibilità, ma fa eventualmente sorgere un'ulteriore pretesa di natura risarcitoria nei confronti degli autori della condotta.

6.3. [redacted] s.p.a. evidenzia poi *“i riflessi del mancato riconoscimento della natura di credito prededucibile dell'importo spettante a SACE FCI sulla fattibilità della proposta concordataria” e “la natura irrealistica del piano concordatario ove non contempla l'ipotesi di soccombenza nel giudizio instaurato da SACE FCI in sede ordinaria”* (pag. 18 e pag. 21 del ricorso).

L'accertamento della natura “prededucibile” del credito è attualmente *sub iudice*, pendendo tra le parti giudizio civile davanti al Tribunale di Milano.

A ben vedere, in tale giudizio, mutando prospettiva, [redacted] s.p.a. parrebbe avere abbandonato la tesi della titolarità di un diritto relativo ed esperito una vera e propria azione di rivendica sul presupposto dell'esistenza di un diritto di proprietà (infatti, al punto 1 delle conclusioni essa domanda: *“accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1707 c.c., che le somme ricevute da PASTA ZAR, per effetto del mandato senza rappresentanza all'incasso conferitole da SACE FCI nel contratto di cessione di crediti commerciali del 20.10.2016 e pari a € 21.376.094,25 sono di esclusiva proprietà di SACE FCI e quindi che sulle stesse i creditori di [redacted] non hanno alcun diritto di far valere le loro ragioni di credito, con conseguente obbligo di PASTA ZAR di escludere le dette somme dall'attivo*

*concordatario e segregarle contabilmente dal resto dei propri attivi patrimoniali”:*

v. doc. 8 allegato al reclamo).

Sulla base della valutazione incidentale e sommaria che può oggi compiere la Corte, l'azione di rivendica non pare fondata. Infatti, il suo accoglimento dipenderebbe, più che dalle clausole del contratto di mandato, dall'individuabilità del denaro riscosso. Solo qualora fosse rinvenibile un conto bancario in cui il denaro ancora si trovi depositato, senza essersi confuso con il resto della liquidità della società, sarebbe astrattamente ammissibile un'azione di natura reale. Non pare tuttavia che questa sia la situazione, essendo verosimile che il denaro si sia confuso con le risorse di **Pasta Zucchi** s.p.a. e sia stato da essa utilizzato (si ricorda che le tre banche reclamanti sostengono che dall'esame delle scritture contabili si evinca che il denaro, di cui la mandataria si è appropriata, sarebbe stato impiegato per rimborsare il finanziamento di **[REDACTED]**).

Dunque, sebbene i commissari abbiano sostanzialmente trascurato la pendenza della lite davanti al Tribunale di Milano (nella relazione si legge solamente che *“le argomentazioni e le difese svolte nell'atto di costituzione in giudizio da parte di **Pasta Zucchi** appaiono ai sottoscritti Commissari più che convincenti e tali da condurre al rigetto della domanda attorea”*, senza alcuna ulteriore spiegazione circa il fondamento del proprio convincimento), non domandandosi quali potrebbero essere le conseguenze sul concordato dell'accoglimento della domanda di **[REDACTED]** (la consistenza della pretesa [Euro 21.376.094,25], se accolta, travolgerebbe la fattibilità della proposta di concordato), allo stato non è possibile

ritenere né che il credito sia prededucibile né che **Sace Fio** sia titolare di un diritto reale.

Pertanto, anche se i commissari hanno trascurato di evidenziare la gravità della condotta di **Pasta Zara** s.p.a., che coinvolge la personale responsabilità degli amministratori (v. quanto già osservato al punto 1.3) e nella relazione ex art. 172 l.f. non abbiano evidenziato ai creditori che l'esito del giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano potrebbe compromettere l'attuazione del piano (ed anche sotto questo profilo è stata pregiudicata la formazione di un corretto convincimento da parte dei creditori), la controversia non si presenta favorevole alle ragioni della società di factoring e non imponeva la predisposizione di un apposito fondo.

**6.4.** Non è tuttavia condivisibile la regolamentazione delle spese, le quali dovranno essere compensate. **Sace Fio** s.p.a. aveva interesse a proporre opposizione, se non altro per fare presente al Tribunale la vicenda dell'indebita appropriazione di oltre venti milioni di euro da parte di **Pasta Zara** s.p.a.: vicenda che era stata trascurata dai commissari e non portata all'attenzione della generalità dei creditori. Inoltre, l'accertamento della natura del credito, per quanto da compiersi incidentalmente, costituiva un presupposto di fattibilità del piano e dunque non poteva essere omesso nelle relazioni ex art. 161, 3° co., ed ex art. 172 l.f. ed infine da parte del Tribunale.

**7.** - L'accoglimento del reclamo proposto da **Banca Finanziaria Internazionale** s.p.a., **Banca Finanziaria Internazionale Investments SGR** s.p.a. e **Banco delle Tre Venezie**

s.p.a. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Treviso il 28 gennaio 2020 comporta la revoca del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale di **Pasta Zara s.p.a.**

Le spese processuali tra le tre banche reclamanti e **Pasta Zara s.p.a.** seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglionamento delle cause di valore indeterminato (la cui applicazione è stata invocata dalle stesse reclamanti: v. pagg. 81 e ss. del ricorso) e della complessità media e, con riferimento al giudizio di reclamo, applicando l'aumento del 60%, ex art. comma 2° del d.m. n. 55/2014, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale.

Le spese processuali tra **Sace s.p.a.**, **Sace Leasing s.p.a.** e **Pasta Zara s.p.a.**, sia del giudizio di omologazione sia del presente procedimento di reclamo, sono interamente compensate.

La condanna ex art. 96 c.p.c. di **Sace s.p.a.** viene revocata.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti nn. 257/2020, 378/2020 e 473/2020 r.g., così provvede:

A. in accoglimento del reclamo proposto da **Banca Finanziaria Internazionale s.p.a.**, **Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a.** e **Banco delle Tre Venezie s.p.a.** ed in totale riforma del decreto pronunciato il 28 gennaio 2020 dal Tribunale di Treviso, rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo n. 12/2018 r.g. c.p. Trib. Treviso proposta da **Pasta Zara s.p.a.**;

B. condanna la reclamata alla rifusione in favore delle reclamanti **Banca**

**Finanziaria Internazionale s.p.a.**, **Finanziaria Internazionale Investments SGR**

s.p.a. e **Banca delle Tre Venezie s.p.a.** delle spese processuali che liquida, per

il giudizio di opposizione e per ciascuna di esse, in Euro 10.343,00 per

compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso,

C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge e che liquida, per il presente

procedimento di reclamo, in Euro 18.521,60 per compensi ed in Euro 174,00

per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, sul

compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge;

C. in parziale accoglimento del reclamo di **Sace s.p.a.**, revoca la condanna ex art.

96 c.p.c., rigettando nel resto i reclami di **Sace s.p.a.** e di **Sace Fel s.p.a.**;

D. compensa tra **Sace s.p.a.**, **Sace Fel s.p.a.** e **Asia Zara s.p.a.** le spese

processuali di entrambe le fasi del giudizio.

Venezia, 22 luglio 2020.

Il Consigliere estensore

dott. Alessandro Rizzieri

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela